



# Unione delle Camere Penali Italiane

## Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi"

### LA RIFORMA CARTABIA E LA SUA INCIDENZA SULLA DIFESA D'UFFICIO:

### LE NOVITA' E I PUNTI DI CRITICITA' A QUESTE CONNESSE

#### INDICE

1. art. 89 d.lgs. 150/2022;
2. art. 157 bis, c.p.p.;
3. art. 162, comma 4 bis, c.p.p.;
4. art. 420 bis, c.p.p.;
5. Artt. 581 co. 1 quater c.p.p. in relazione al 586 c.p.p.,
6. art. 604 co. 5 bis, c.p.p.

### 1. ART. 89 DLGS. 150/2022 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI ASSENZA – IMPUGNAZIONI E NOTIFICHE

#### DUBBI INTERPRETATIVI

L'art. 89, comma 1, d.lgs. 150/2022 dispone che : “ Salvo quanto previsto nei commi 2-3, quando nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata pronunciata in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale è stato disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale, di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle nullità in appello e alla rescissione del giudicato”.

#### Profili di criticità:

Dalla lettura attenta della norma sopra riportata e dall'intreccio della nuova disciplina di cui all'art. 33 e all'art. 89 Dlgs. in rapporto alla previgente disciplina in tema di impugnazioni a norma dell'art. 581 e 586 c.p.p., sembrerebbero porsi i seguenti dubbi interpretativi ed applicativi:

- L'ambito applicativo previsto dall'art. 89 d.lgs. non sembra chiaro:

il legislatore, utilizzando la locuzione “**nullità in appello**”, vuole intendere solo le nullità assolute di ordine generale aventi ad oggetto le patologie riguardanti l'effettiva conoscenza del processo all'indagato/imputato (interpretazione restrittiva)

A tale conclusione di potrebbe giungere dall'analisi letterale del comma 1 (che recita specificamente: **in materia di assenza**).

Un'altra lettura (estensiva) che considerasse, invece, come ontologicamente diversa la categoria delle nullità in appello diversa da quella in materia di assenza potrebbe essere tale da ampliare l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'art. 89 comma 1 a tutti i casi di nullità riferibili a quella del capo di imputazione oppure a nullità relative o a regime intermedio rigettate in primo grado determinando così un'esegesi fondata su ragionevolezza e contingenza temporale.

### Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

### Osservatorio Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi"



Sarebbe coerente col dettato costituzionale interpretare la locuzione “nullità in appello” in senso restrittivo o estensivo, tale da applicare la disciplina in tema di impugnazione previgente ?

Purtroppo il problema non è di poco conto, posto che, in caso di accoglimento dell’interpretazione estensiva, dovrebbe applicarsi la disciplina previgente dell’appello ex artt. 581 e 586 c.p.p a tutti i casi di sentenza anche emessa nel 2027 con imputato assente ex disciplina previgente (invero i maggiori) senza necessità di impugnazione specifica dell’ordinanza dibattimentale e senza che il difensore si munisca di procura ad impugnare e di elezioni di domicilio formali a pena di inammissibilità.

Con evidente salvezza di un diritto all’impugnazione e di diritto di difesa ex art. 24 Cost. ed art. 14, Patto Internazionale dei diritti civili e politici) anche per gli imputati assenti ed irreperibili sopravvenuti esercitabili anche dal difensore di ufficio.

Invece in caso di accoglimento dell’ipotesi restrittiva l’ambito applicativo della disciplina dell’impugnazione della sentenza per motivi attinenti all’assenza e/o alla rescissione del giudicato sarebbe ristretto ai soli casi di nullità delle notifiche degli atti vocativi del procedimento penale con esclusione al sacrosanto diritto di vedere affermato il proprio diritto ad avere una revisione della sentenza di primo grado.

#### **Art. 89, COMMA 3, E POSSIBILI CONTRASTI NORMATIVI PER GLI “ATTI DI RIFERIMENTO” TRA COMMA 1 e 4 E COMMA 3 .**

Difficoltà interpretative ed applicative del principio del *tempus regit actum* vantato dalla Corte Suprema si ravvisano nel secondo binario costituito sulla normativa transitoria ed inserita al 3 comma. Tale norma - immediatamente applicabile - a tutti i processi con la pronuncia di una sentenza dal 01/01/2023 si porrebbe in evidente contrasto con la normativa di cui al comma 1.

**Il comma terzo dell’art. 89 D.lgs. 150/22** prevede che: *“Le disposizioni degli artt. 157 – ter, 581 comma 1 ter, 581 comma 1 quater e 585 comma 1 bis del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto.”*

Il contrasto annunciato si ravvisa all’inevitabile sovrapposizione ed intreccio medio tempore di due discipline **complementari** riferibili entrambe al principio del *tempus regit actum* ma sottoposte a due **“atti di riferimento”** e a due **gradi di giudizio differenti**.

**Esempio:** Tizio è stato dichiarato assente nel luglio del 2021 con evidente causa di invalidità della notifica rilevata in dibattimento e non accolta dal giudicante – nel marzo 2023 viene condannato con ulteriori ipotesi di doglianza tra cui nullità relative rigettate-→(quid iuris?) il difensore applicherà il primo comma dell’art. 89 Dlgs. per tutte le nullità (interpretazione estensiva) con applicazione del combinato disposto degli artt. 581-586 c.p.p. con gli altri motivi di impugnazione oppure questi dovrebbe sdoppiare l’appello con applicazione del primo comma solo per i motivi attinenti alle nullità riguardanti la conoscenza/conoscibilità del processo e con applicazione del 3 comma per le altre nullità + altri motivi di impugnazione con applicazione della nuova disciplina? QUID IURIS – QUID TEMPUS – QUID ACTUM?

Tale contrasto viene reso ancor più evidente se si guarda anche alla disciplina del 4 comma dell’art. 89 sulla sospensione della prescrizione che il legislatore coordina con il comma 1.

## **2. art. 157 bis, c.p.p.; - NOTIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA**



“In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.”

Nell'ambito della riforma è opportuno prestare attenzione all'art. 157 bis c.p.p., investito anch'esso da un'importante modifica. La novella ha ad oggetto la disciplina relativa alle notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna.

Infatti tutte le restanti notificazioni devono essere eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

Il secondo comma della disposizione in esame prevede una specifica disciplina per le difese d'ufficio, statuendo che “se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 1, le notificazioni successive non possono essere notificate al difensore”.

### **Profili di criticità**

La normativa è diversa per i difensori d'ufficio, visto che nella maggior parte dei casi non si instaura alcun rapporto tra avvocato d'ufficio ed assistito a causa delle difficoltà che si riscontrano nel rintracciare quest'ultimo. Proprio per questo il legislatore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, introduce opportune deroghe alla disciplina prevista ex art. 157 bis comma 1 c.p.p.

Tuttavia questa deroga non è comunque in grado di tutelare i difensori d'ufficio, tant'è vero che la consegna dell'atto personalmente all'imputato, senza il tramite di terzi, non è sufficiente di per sé a garantire l'effettiva esistenza di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato, così da far presumere con certezza che questi abbia avuto reale conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto allo stesso.

### **3. art. 162, comma 4 bis, c.p.p.**

“L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.”

Il comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p. prevedeva (e prevede tuttora): “l'elezione di domicilio **presso il difensore d'ufficio** non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.”



### **Profili di criticità:**

Innanzitutto, **tale formulazione è quella corretta?** Da G.U. non si rinvengono modifiche a detto periodo...

La recente riforma Cartabia, alla norma sopra richiamata ha aggiunto un ulteriore periodo: *“Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione”*.

Tale nuovo periodo riguarda esclusivamente un onere in capo al difensore d’ufficio: non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui detto periodo venga posizionato in aggiunta ad un comma dedicato solo a tale particolare figura.

### **E’ corretto prevedere tale onere solo in capo al difensore d’ufficio?**

Il dubbio sorge dal fatto che il 162 co. 4 bis va letto tenendo presente quanto disposto a propria volta dal 161 c.4 bis c.p.p., secondo cui *“l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso”*

Se da un lato non è richiesto l’assenso del difensore di fiducia all’elezione di domicilio presso il suo studio, dall’altro l’onere imposto dal nuovo 162 co. 4 bis al solo difensore d’ufficio desta qualche dubbio...

Inoltre, tale novella lascia perplessi in relazione alle tempistiche richieste per l’attestazione: se si considera che l’elezione di domicilio in capo al difensore d’ufficio avviene perlopiù in sede di identificazione (come primo atto svolto con l’intervento della p.s.i. da parte della PG) ai sensi del 161 co. 1, **quando e come il difensore d’ufficio, che non presti l’assenso alla domiciliazione presso di sé, dovrebbe attestare di aver comunicato all’imputato (o, meglio, all’indagato) la mancata accettazione della domiciliazione medesima?**

Attualmente, al difensore d’ufficio viene richiesto l’assenso perlopiù a mezzo telefono: **si potrebbe forse prevedere che la P.G., a seguito del mancato assenso del difensore contattato, sia tenuta a riportare nel verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore, oltre al mancato assenso del difensore d’ufficio, anche la contestuale attestazione/comunicazione fatta all’indagato?**

Un ulteriore dubbio sorge dal fatto che l’art 162 c.p.p. non limita l’eventuale elezione di domicilio fatta dall’indagato/imputato al solo momento del primo contatto del medesimo con la polizia giudiziaria o con l’A.G.: ad esempio, nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 162, a fronte di un indagato che trasmetta all’A.G. una comunicazione di elezione di domicilio presso il difensore, senza prendere contatti con lo stesso, come dovrebbe comportarsi il difensore d’ufficio?

Se è pur vero che egli sarebbe ovviamente informato dall’A.G. di tale scelta dell’assistito, **come potrebbe il difensore d’ufficio** - dopo un eventuale mancato assenso all’elezione presso di sé - **attestare di aver comunicato all’assistito** (se il fascicolo fosse ancora in fase di indagini e non avesse ancora avuto accesso a tutte le informazioni di cui al nuovo 161 co. 01) **la mancata accettazione della domiciliazione?**

**Oppure tale mancanza di informazioni a disposizione del difensore d’ufficio sarebbe ritenuta sufficiente ad integrare il requisito dell’ultima parte** (*“o le cause che hanno impedito tale comunicazione”*) **della novella?**

Infine, **una eventuale mancanza di attestazione da parte del difensore d’ufficio**, a fronte della mancata accettazione dell’elezione di domicilio presso di sé, **avrebbe qualche conseguenza?**



#### **4. Art. 420 bis CPP PRE– RIFORMA CARTABIA**

La cui previsione prevede la disciplina del processo in Assenza dell'imputato e grazie all'art. 484 cpp le disposizioni che si applicano all'udienza preliminare varranno anche per la fase del dibattimento.

Nel momento in cui si controlla la regolare costituzione delle parti se l'imputato non è presente si procede in sua assenza.

##### **Si dichiara l'assenza dell'imputato si dichiara quando:**

- Ha espressamente rinunciato ad assistere all'udienza;
- Se nel corso del procedimento l'imputato ha dichiarato o eletto domicilio;
- Se l'imputato sia stato, nell'ambito del procedimento, arrestato, fermato o sottoposto a misure cautelari;
- Se abbia nominato un difensore di fiducia;
- Se abbia ricevuto personalmente la notifica dell'avviso;
- Se risulti comunque con certezza che l'imputato sia a conoscenza del procedimento o che l'imputato si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Con ORDINANZA il giudice emette provvedimento di procedere in assenza dell'imputato

#### **ART. 420 BIS CPP Riforma Cartabia – ASSENZA DELL'IMPUTATO**

“1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

a) quando l'imputato e' stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza e' dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalita' della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato e' stato dichiarato latitante o si e' in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente e' rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato e' restituito nel termine per esercitare le facolta' dalle quali e' decaduto:



a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5."

### Profili di criticità:

a. **Delega a persona diversa:** Come si acquisisce prova di questa delega a soggetto delegato e soprattutto chi deve preoccuparsi di produrre prova della qualifica del delegato?

b. **quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire:** COME FA A RINUNCIARE ESPRESSAMENTE??? COME I DETENUTI QUANDO DICHIARANO DI NON VOLER PRENDERE PARTE ALL'UDIENZA? E SE NON È SOTTOPOSTO A MISURA CAUTELARE???

c. **o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere. 2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.** Si ritorna sempre sul concetto di scelta volontaria e consapevole. la PG predisporrà un modulo in cui sarà scritto che firmando espressamente rinuncia a prendere parte al processo??? E se non nomina un difensore di fiducia? Il difensore d'ufficio deve procedere per tutto il processo con in mano un modulo con cui espressamente rinuncia a difendersi???

d. **modalità della notificazione:** con il sistema attuale, la correttezza della dichiarazione di assenza sarà sottoposta alla correttezza della valutazione ed interpretazione del Giudice;

### 5. Art. 581 e 586 c.p.p.

"all'articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'appello e' inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori e' depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

1-quer. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»"

### Profili di criticità



Art 586 impugnazione ordinanza dibattimentale dichiarativa dell'assenza "soltanto con l'impugnazione contro la sentenza"

- **Nuovo art 581 co 1 quater** Introduce il conferimento di mandato specifico+elezione di domicilio per "atto di impugnazione" nell'interesse dell'assente :

**Domanda → comprende appello e Cass o solo appello?**

- Se comprende anche ricorso per cassazione, ne pare discendere che l'ordinanza di assenza (nuovo 420 bis) diviene insindacabile fino all'eventuale richiesta di rescissione del giudicato (nuovo 629 bis) che da rimedio straordinario diverrebbe ordinario, seppur pericolosamente tardivo. Infatti verrà verosimilmente esperito nella fase dell'esecuzione della pena, allorquando solitamente si rintraccia l'assente condannato (NB: egli non ha potuto "beneficiare" della "nuova" sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, poiché erroneamente – secondo l'assunto difensivo – dichiarato assente);
- Se non comprende anche il ricorso per cassazione, occorrerebbe verificare la compatibilità con il 586 che, imponendo l'impugnazione congiunta ordinanza dibattimentale (dichiarativa di assenza)/sentenza di condanna, non sembra legittimare un ricorso per cassazione (NB: a tal punto, senza l'obbligo di rilascio di mandato ad hoc+elezione di domicilio da parte dell'assente) direttamente avverso l'ordinanza dichiarativa dell'assenza indebita. A ben vedere, tale soluzione sarebbe un rimedio tempestivo rispetto all'ipotizzata doglianza difensiva sulla dichiarabilità di assenza, perché si consentirebbe un pronto vaglio di legittimità (pienamente rispondente al dichiarato spirito garantista della riforma in tema di notificazioni e regime di dichiarazione di assenza) e, inoltre, eviterebbe l'attivazione della rescissione del giudicato (nuovo 629 bis) successivamente alla cattura dell'assente per l'inizio della fase dell'esecuzione penale (sino all'esito dell'invocata rescissione potrebbe esservi una inaccettabile detenzione "medio tempore" dell'assente indebitamente dichiarato tale).

### Profili di criticità:

#### **a. ART. 581, COMMA 1 QUATER, C.P.P.:**

Dubbio di incostituzionalità dell'art. 581, comma 1 *quater*, c.p.p. (Rif. Cartabia) nella parte in cui non consente al difensore privo di specifico mandato di impugnare l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato pronunciata rigettando una questione difensiva inerente i presupposti della medesima assenza.

**Norma oggetto del giudizio:** art. 581, comma 1 quater, c.p.p. in relazione all'art. 586 c.p.p. (Rif. Cartabia)

**Norme parametro del giudizio di costituzionalità:** artt. 3, 24, 27, 111 Cost.

**Esempio:** Il difensore d'ufficio dell'imputato eccepisce che manca la prova della conoscenza certa della pendenza del processo per il proprio assistito. Il Giudice dichiara comunque l'assenza dell'imputato rigettando l'eccezione su presupposti non condivisibili (ad esempio, ritenendo valida la notifica a mani di una persona priva di delega espressa ex art. 420 bis co. 1). In questo caso, dopo la contestata dichiarazione di assenza, si potrebbe



addivenire ad una sentenza dibattimentale di condanna che, stando al dettato dell'art. 581, comma 1 *quater*, c.p.p. non sarebbe impugnabile dal difensore privo di specifico mandato. Né il difensore potrebbe ricorrere in Cassazione atteso il disposto dell'art. 586 c.p.p. che gli impone di rilevare questo tipo di doglianze esclusivamente con l'atto di appello avverso la sentenza dibattimentale. Se il difensore d'ufficio non ha contatti con il proprio assistito perché di fatto irreperibile (e quindi ignaro della pendenza processuale), quest'ultimo potrebbe in seguito essere destinatario di un ordine di carcerazione in esecuzione di quella sentenza di condanna, la cui pena in determinati casi ben potrebbe essere non sospesa ovvero per reati ostativi alla sospensione dell'esecuzione.

L'ordinamento penale attualmente prevede, per casi siffatti, il novellato strumento della rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. che, tuttavia, è rimedio che ha carattere pacificamente straordinario e che si connota per una tempistica notoriamente incerta, oltre a non comportare la sospensione dell'esecuzione della pena carceraria eventualmente già in essere a carico dell'istante indebitamente dichiarato assente.

#### **6. art. 604 co. 5 bis, c.p.p.**

all'articolo 604:

1) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si e' proceduto in assenza dell'imputato, se vi e' la prova che la dichiarazione di assenza e' avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita'. La nullita' e' sanata se non e' stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullita' non puo' essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.»:

#### **profili di criticità**

Alla luce del riformato art. 604, comma 5 bis cpp, l'imputato giudicato in assenza nel giudizio di primo grado, in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, può eccepire la relativa nullità nel giudizio di appello, “Il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata”.

Tuttavia, l'impugnazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 581 comma 1- *quater*, può avvenire solo con specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza “ Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.” Questo il motivo per il quale l'art. 604 comma 5 bis chiude con “la nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello”.

Infatti, il conferimento da parte dell'imputato al difensore della procura speciale ad impugnare la sentenza prova la conoscenza del procedimento penale e per tale ragione la “La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello”. Per quanto riguarda i termini per impugnare, l'art. 585 cpp al comma 1-bis, ha previsto che “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato



giudicato in assenza”. In conclusione, la prova della non conoscenza del procedimento può essere data solo dall’assistito che potrà essere restituito nel termine o nel caso in cui venga a conoscenza del procedimento penale solo dopo la sentenza di primo grado e dopo che sono spirati i termini per impugnare la stessa può ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629 bis cpp.

Violazione artt. 3, 10, 24, 111 cost.

Roma, 6 dicembre 2022